

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 14 agosto 2019

Rimborso delle minori entrate relative all'imposta comunale pubblicitaria e il diritto sulle pubbliche affissioni (ICP), al per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari (alla tassa per l'occupazione di spazi ad aree pubbliche (COSAP) canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far dat 24 agosto 2016. (19A05492)

(GU n.207 del 4-9-2019)

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

di concerto con

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. che disciplina l'imposta comunale sulla pubblicitaria e il d sulle pubbliche affissioni;

Visto il comma 6 dell'art. 2-bis, del decreto-legge 22 fe 2002, n. 13, convertito, con modificazioni dalla legge 24 2002, n. 75, che fornisce la definizione di insegna di esercizi

Visto il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 disciplina la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubblic

Visto l'art. 62 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.

che disciplina il canone per l'autorizzazione all'installazione di mezzi pubblicitari;

Visto l'art. 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 che disciplina il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

Visto il comma 997 dell'art. 1 della legge n. 145 del 2018, il quale stabilisce che l'imposta comunale sulla pubblicità e il canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari, riferiti alle insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi, nonché la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche non sono dovuti, a decorrere dal 1° gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2020, per le attività svolte in sede legale od operativa nei territori delle Regioni Abruzzo, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge n. 17 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 145 del 2018;

Visto il comma 998 dell'art. 1 della legge n. 145 del 2018, il quale dispone che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 145 del 2018, sono stabiliti i criteri e definite le modalità per il rimborso ai comuni interessati del minor gettito derivante dall'applicazione del comma 997;

Visto l'art. 25, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 5 del 2019, il quale dispone che agli oneri derivanti dall'applicazione dell'esenzione di cui al comma 997, dell'art. 1 della legge n. 145 del 2018, come modificato dal comma 1 dello stesso art. 25, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, in termini di solo saldo netto da finanziare, si provvede ai sensi dell'art. 25, comma 1, lettera d), del decreto-legge n. 32 del 2019;

Visto il comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 2018, il quale individua i comuni, indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;

Sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 28 del 1997, n. 281, seduta del 6 giugno 2019;

Emana
il seguente decreto:

Art. 1

Oggetto del provvedimento

1. Con il presente decreto sono individuate le modalità di applicazione dell'esenzione dal pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e del canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP), relativamente alle insegne di esercizio, nonché della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) per le attività commerciali e di produzione di beni o servizi aventi sede legale od operativa nei comuni interceduti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 del 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 del 2016, n. 229.

Art. 2

Definizioni

1. Per insegna di esercizio si deve intendere quella definita al comma 6 dell'art. 2-bis del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2002, n. 74, che rinvia alla definizione contenuta nell'art. 47, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1992, n. 495, il quale considera tale la scritta o l'immagine di caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli o marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura e installata nella sede dell'attività cui si riferisce o in pertinenze accessorie alla stessa, ed avente la funzione di indicare al pubblico il luogo di svolgimento dell'attività economica. L'insegna può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta. Ai sensi dell'art. 17, comma 1-bis, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, l'imposta sulla pubblicità è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede in cui svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva superiore a 5 metri quadrati. I comuni, con regolamento adottato ai

dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 50, possono prevedere l'esenzione dal pagamento dell'imposta per le superfici di esercizio anche di superficie complessiva superiore al predetto limite di cinque metri quadrati.

2. Per occupazioni di suolo pubblico si intendono quelle effettuate ai sensi degli articoli 44 e 45 del decreto legislativo n. 50 del 1993, nonché quelle effettuate ai sensi dell'art. 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Art. 3

Decorrenza

1. Le esenzioni dal pagamento dell'ICP, del CIMP, della TOSAP e del COSAP di cui al presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2020.

Art. 4

Determinazione delle minori entrate

1. Le minori entrate relative all'applicazione delle esenzioni dall'ICP, dal CIMP, dalla TOSAP e dal COSAP sono determinate in base alla procedura di cui ai commi seguenti facendo riferimento alle somme accertate contabilmente per l'esercizio 2018 per le medesime fattispecie imponibili divenute esenti.

2. Le minori entrate di cui al comma 1 sono comunicate dagli uffici locali al Dipartimento delle finanze, esclusivamente a mezzo di comunicazione elettronica certificata, con termini e modalità che sono determinati con provvedimento del direttore generale delle finanze. Non sono ritenuti validi i dati inviati o già inviati con modalità diverse.

3. Con riferimento all'annualità 2019, il Ministero dell'economia e delle finanze eroga con decreto dirigenziale un acconto sulla base delle somme elaborate e trasmesse dal Ministero dell'economia e delle finanze tenendo conto dei dati di rendiconto dell'ultimo anno disponibili. L'importo dell'acconto non può essere superiore al quaranta per cento delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze in applicazione degli articoli 25, comma 2 e 29, comma 1, lettere a) e b) del decreto-legge n. 32 del 2019, convertito, con modificazioni,

dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.

4. L'importo dovuto per gli anni 2019 e 2020 e' determinat Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base di metodologia condivisa con l'Associazione nazionale comuni it (ANCI), tenendo conto delle comunicazioni di cui al comma 2, loro coerenza con le risultanze contabili dell'ultimo disponibile e nei limiti delle risorse allo scopo iscritte stato di previsione del Ministero dell'interno.

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze comunica al Min dell'interno gli importi dovuti per gli anni 2019 e 2020 conguaglio, anche negativo, per l'anno 2019, al netto di quanto erogato ai sensi del comma 3. Conseguentemente, il Min dell'interno eroga con decreto dirigenziale il saldo ancora per l'anno 2019 ovvero provvede al recupero delle somme in ca conguaglio negativo.

6. Sulla base della comunicazione di cui al comma 5, il Min dell'interno eroga con decreto dirigenziale le somme dovut l'anno 2020.

7. In caso di incapienza delle somme stanziare l'erogazion rimborsi e' effettuata in misura proporzionale.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana.

Roma, 14 agosto 2019

Il Ministro dell'ec
e delle finanz
Tria

Il Ministro dell'interno
Salvini